

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)

(Causa T-40/18)

(2018/C 104/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e K. Middelhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «SOLIDPOWER» — Domanda di registrazione n. 1 310 671

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 09/11/2017 nel procedimento R 1182/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sostenere le proprie spese nonché le spese della ricorrente.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Rietze / EUIPO (Veicoli)

(Causa T-43/18)

(2018/C 104/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 5467 — 0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2017 nel procedimento R 1204/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso e dichiarare nullo il disegno dell'Unione europea n. 5467 — 0001;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Novenco Building & Industry/EUIPO — Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)

(Causa T-45/18)

(2018/C 104/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novenco Building & Industry A/S (Næstved, Danimarca) (rappresentante: A. Rasmussen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd (Pechino, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo «NOVENCO» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 187 938

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 07/11/2017 nel procedimento R 2354/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, per i beni della classe 7 come indicati dalla registrazione internazionale;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese e a quelle del terzo, incluse le spese sostenute durante i procedimenti di ricorso e di opposizione.